

**Risposta n. 394/2021**

**OGGETTO:** Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA SRL (di seguito "società" o "istante") rappresenta quanto segue. La società è proprietaria di diversi carrelli elevatori, che vengono noleggiati ai propri clienti con contratti di durata diversa, e l'attività di noleggio è una delle attività abitualmente svolte dalla società.

L'istante è in procinto di acquisire ed installare sui macchinari utilizzati dai clienti un particolare apparecchio (...) con il relativo software, che consentirebbe l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l'obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi (ad esempio guasti, consumi, utilizzo dell'operatore ecc) ed avere report completi utili a migliorare l'utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi.

L'apparecchio sopra descritto sarà installato su carrelli elevatori acquistati

dall'istante negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Tanto premesso, la società chiede chiarimenti in riferimento all'applicazione delle agevolazioni disposte dall'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'articolo 1, commi 30 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, commi 60 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, l'istante chiede se:

1) sia necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto per usufruire delle agevolazioni sopra richiamate;

2) sia possibile applicare l'iper ammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell'apparecchio e del software che consentono l'interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.

Presupponendo l'utilizzo dell'agevolazione a partire dall'anno di interconnessione del bene, l'istante chiede, inoltre, se:

3) sia applicabile la disciplina vigente nel periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e, quindi, di acquisto del carrello;

4) al costo dell'apparecchio e del relativo software, necessari all'interconnessione, sia necessario applicare la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale viene montato oppure sia necessario considerare la disciplina vigente nell'anno di acquisto.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In riferimento ai primi due quesiti, l'istante evidenzia che la disciplina in commento indica esclusivamente un termine temporale per l'effettuazione dell'investimento agevolabile. Per contro, la norma non sembra, invece, indicare termini per effettuare l'interconnessione, requisito necessario per beneficiare

dell'incentivo fiscale.

Conseguentemente, l'istante ritiene che un investimento effettuato nel 2017 o in anni successivi, avente le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possa fruire dell'agevolazione fiscale anche se interconnesso in anni successivi, senza limiti di tempo, iniziando a fruire del beneficio dall'esercizio di interconnessione.

In particolare, l'istante ritiene di poter usufruire dell'iper ammortamento per acquisti negli anni 2017 e 2018 nella misura del 150 per cento; dell'iper ammortamento per acquisti effettuati nell'anno 2019 nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Inoltre, ritiene spettante il credito d'imposta per acquisti nell'anno 2020, nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino al limite massimo di 10 milioni di euro, e per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per quanto concerne il terzo quesito, l'istante ritiene che si debba applicare l'agevolazione fiscale (iper ammortamento o credito di imposta con relative percentuali e limiti) vigente nel momento di acquisto del macchinario.

In merito all'ultima questione sollevata, richiamati i chiarimenti dalla circolare 30 marzo 2017, n. 4 in tema di iper ammortamento, ritiene applicabile al costo di acquisto dell'apparecchio che consente l'interconnessione l'agevolazione vigente nell'anno di acquisto dello stesso e non quella vigente nell'anno di effettuazione

dell'investimento nel bene principale.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il dubbio interpretativo posto dall'istante riguarda la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste in relazione ad investimenti in beni strumentali nuovi (in particolare carrelli elevatori), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "industria 4.0", che l'istante dichiara di aver effettuato a partire dal periodo d'imposta 2017 e fino al periodo d'imposta 2020. A riguardo, l'istante ha evidenziato che i macchinari sono noleggiati presso terzi e verranno interconnessi tramite uno specifico apparecchio al sistema aziendale dell'istante nel corso del 2021.

La presente risposta è quindi formulata nel presupposto che i carrelli elevatori, per le proprie caratteristiche tecniche, rientrino tra i beni elencati nell'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Inoltre, considerato quanto chiarito dal principio di diritto n. 2 del 2020 circa la spettanza al noleggiante dell'agevolazione in commento esclusivamente nell'ipotesi in cui l'attività di noleggio costituisca l'oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, si fa altresì presente che esula dalla presente risposta la verifica dell'attività effettivamente svolta dalla società istante.

Ciò posto, in relazione alla fattispecie rappresentata, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento". L'agevolazione prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità per i soli titolari di reddito d'impresa di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30

settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "industria 4.0". Si tratta di beni ad elevatissima tecnologia ed interconnessi tra loro, elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione.

L'iper ammortamento è stato poi modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le quali hanno previsto, rispettivamente, che l'agevolazione si applichi anche agli investimenti "effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" (articolo 1, comma 30, legge di bilancio 2018) ed agli investimenti "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" (articolo 1, comma 60, legge di bilancio 2019).

Successivamente, con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile.

La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "super ammortamento" e l'"iper ammortamento", che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Riguardo all'ambito oggettivo dell'agevolazione *de quo*, rilevanti ai fini della presente istanza di interpello, il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

In riferimento agli investimenti nei beni strumentali sopra individuati, il successivo comma 190 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

La stessa norma specifica, inoltre, che, nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta nella misura del 6 per cento del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (mediante il rimando operato al comma 188).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto che la possibilità di fruire di un credito d'imposta a tutte

le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con riferimento specifico alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056 della legge di bilancio 2020).

Nell'ipotesi, invece, di investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057 della legge di bilancio 2020).

Ai sensi del successivo comma 1059, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

Anche nelle previsioni della legge di bilancio 2021 è disposto che, nell'ipotesi in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante in misura ridotta ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper ammortamento.

Ai fini d'interesse, la suddetta circolare, in merito al "momento di effettuazione dell'investimento" rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

La citata circolare (paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione dell'iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo è possibile iniziare a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.



In considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super ed iper ammortamento, si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata i chiarimenti già forniti con la circolare n. 4/E del 2017 anche per il periodo d'imposta 2020, in cui risulta applicabile il nuovo credito d'imposta.

Tanto premesso, la scrivente, conformemente alle indicazioni contenute nella citata circolare n. 5/E del 2016 (par. 2.1), ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di fornire le valutazioni di natura tecnica in merito.

A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del citato Ministero ha dato riscontro, con nota prot. RU ... del ..., acquisita al protocollo della scrivente Agenzia con RU ... del ..., di seguito riportata.

*"Si fa riferimento alla richiesta di parere tecnico formulata da codesta Direzione Centrale (vs. prot. ...) in relazione all'interpello in materia di incentivi fiscali previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0", presentato dalla società ALFA SRL, impresa esercente (anche) attività di noleggio a breve e lungo termine di carrelli e altri mezzi di movimentazione.*

*La fattispecie oggetto d'interpello attiene all'acquisto e all'installazione, da parte della società istante, su macchinari già acquistati a partire dal 2017 e concessi in noleggio, di un particolare apparecchio (del tipo ... per i timonati e i transpallet) dotato di relativo software, al fine di soddisfare il requisito dell'interconnessione dei beni ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della stessa società istante; ciò consentendo di "...controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari nonché le attività svolte dagli stessi (ad esempio: guasti, consumi, utilizzo dell'operatore ecc) ed avere report completi utili a migliorare ed efficientare l'utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi...".*

*In relazione a tale fattispecie, nel presupposto che le agevolazioni previste per*

*gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016) si rendano applicabili, a determinate condizioni, anche per i beni concessi in noleggio, la società istante ha chiesto di conoscere: "...se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0..." e "...se è possibile applicare l'agevolazione (iperammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l'interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 (compreso) in poi...". Inoltre, assumendo l'applicabilità dei benefici per gli investimenti in beni strumentali 4.0 anche al costo dei carrelli già acquistati in anni precedenti e tenendo presente che, in via generale, tali benefici sono fruibili solo a decorrere dall'avvenuta interconnessione, la società ha chiesto di conoscere: "...quale agevolazione fiscale si applicherebbe al costo del carrello..." e "...quale agevolazione fiscale si applicherebbe al costo del dispositivo e del relativo software necessari all'interconnessione..."*

*Così riassunti i termini della fattispecie oggetto d'interpello, per il corretto inquadramento delle questioni applicative poste dalla società istante, si rende opportuno preliminarmente richiamare l'attenzione sul fatto che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" - a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione - presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte "richieste" al bene oggetto d'investimento e in parte "richieste" all'impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso, attraverso la sua riconduzione ad una delle voci degli allegati A e B citati in precedenza.*

*Per quanto riguarda la classificazione dei beni materiali oggetto del presente*

*interpello, si tratta di beni potenzialmente classificabili nel primo gruppo dell'allegato A - "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" - e, in particolare, riconducibili al punto 11, come descritto nella circolare Agenzia delle Entrate/Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017: "11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l'agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole - portate, trainate e semoventi - che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all'utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e mecatronici). Si precisa che l'espressione "macchine motrici" non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 70/156/CEE".*

*In quanto riconducibili al primo gruppo dell'allegato A, per poter godere dei benefici 4.0, i beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche tecniche: 1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori*

*caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).*

*Ciò ricordato, si precisa ancora, sul piano generale, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. Al riguardo, nella citata circolare 4/E del 2017 è stato precisato che: "...il "ritardo" nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio." (cfr. pag. 67 e il successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. Tali precisazioni, appare opportuno*

*osservare, devono intendersi evidentemente valevoli anche nel caso del noleggio: caso in cui, si ritiene, i requisiti di integrazione ed interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.*

*Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità al benefici 4.0.*

*Per converso, si ritiene che l'applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi "...", in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell'allegato A ovvero in quanto relativi all'intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche. Al riguardo, tuttavia, non costituendo la questione oggetto d'interpello, non è possibile in questa sede svolgere specifiche considerazioni in merito all'asserita idoneità che la società istante attribuisce ai suddetti dispositivi ai fini del soddisfacimento delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche nonché in merito a eventuali implicazioni sul rispetto della caratteristica concernente la rispondenza dei beni ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro, laddove l'intervento di modifica/installazione condotta da terze parti potrebbe alterare/modificare le condizioni di rischio valutate originariamente dal produttore (invalidando la documentazione dallo stesso prodotta al fine di documentare il rispetto di tale requisito).*

*Per quanto riguarda, invece, la componente software dei dispositivi in parola, si precisa che il software di sistema (stand alone), se riconducibile ad uno di quelli previsti dall'allegato B (come pare essere il software descritto dalla società istante, idoneo a consentire l'interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri della società medesima), può godere delle agevolazioni 4.0*

*a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; mentre, il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.*

*Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti."*

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**